

STUDIO LEGALE
OLIVIERI CIAPETTI & PARTNERS
ATTORNEYS AND COUNSELLORS AT LAW

- Lo Scudo Fiscale pag.1
- Speciale Lussemburgo pag. 11

Lo Scudo Fiscale

Com'è noto, in estrema sintesi, lo scudo fiscale consiste in una speciale normativa di carattere temporaneo ed oneroso, diretta a favorire l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale (Decreto Legge del 28 giugno 1990, n. 167).

Tale disciplina prevede specifici obblighi di segnalazione e di dichiarazione dei trasferimenti di attività finanziarie "da" e "verso" l'estero, al fine di consentire al fisco italiano il controllo degli investimenti esteri effettuati dai soggetti residenti. Inoltre essa riguarda la dichiarazione delle consistenze patrimoniali detenute all'estero.

La nuova normativa sullo scudo fiscale approvata, in data 21 luglio, dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, con alcune modifiche rispetto alla versione originaria ed attualmente trasmessa alla Camera, rappresenterebbe la terza edizione della disciplina, successiva a quanto disposto con il Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350 ("**D.L. 350/2001**") e con il Decreto Legge 24 dicembre 2002, n. 282 ("**D.L. 282/2002**") che prevedevano la facoltà di sanare, rispettivamente entro il termine del 28 febbraio 2002 e del 30 giugno 2003, le violazioni relative alla normativa sul monitoraggio fiscale commesse entro il 31 dicembre 2001.

Disciplina di riferimento

a) Soggetti interessati

I soggetti interessati ("**Soggetti Interessati**") alla procedura di emersione sono: (i) le (inclusi i trust non commerciali), (iii) le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("**Tuir**"), fiscalmente residenti in Italia.

Sono dunque escluse dalla disciplina tutte le società diverse dalle società semplici. Non sussistono quindi differenze, dal punto di vista soggettivo, rispetto alle precedenti versioni dello scudo.

Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria, con Circolare ministeriale n. 99/2001 (“**CM 99/2001**”), aveva chiarito come dovessero intendersi destinatari della procedura di emersione anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, essendo le stesse soggette al monitoraggio fiscale.

L'Amministrazione finanziaria aveva inoltre chiarito che il requisito della residenza dovesse

sussistere nel periodo di imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata e che, in considerazione delle finalità della disciplina, l'emersione delle attività fosse ammessa sia in caso di possesso diretto delle attività da parte dei soggetti elencati, sia in caso di attività intestate a società fiduciarie o possedute per “interposta persona”.

b) Ambito oggettivo

Ai sensi del comma 1 lettera a) e del comma 6 dell'Articolo 13-*bis* l'emersione ha per oggetto le “*attività finanziarie e patrimoniali*” detenute fuori dal territorio dello Stato, in violazione della disciplina relativa al monitoraggio fiscale, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.

La definizione dell'ambito oggettivo della disciplina in esame, dal punto di vista letterale, risulta differente rispetto alle precedenti versioni dello scudo fiscale, che prevedevano che il rimpatrio potesse avere ad oggetto “*denaro ed altre attività finanziarie*” e la regolarizzazione potesse avere ad oggetto “*attività finanziarie, investimenti ed attività all'estero*”.

Quanto all'individuazione delle “*altre attività finanziarie*”, in relazione alle precedenti edizioni dello scudo fiscale, l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito, con Circolare ministeriale n. 85/2001 (“**CM 85/2001**”), che si trattasse di: azioni di società quotate e non, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente. In relazione agli “*investimenti ed attività all'estero*”, nella medesima circolare l'Amministrazione finanziaria aveva chiarito che dovessero essere compresi gli immobili, le quote di diritti reali, le multiproprietà, gli oggetti preziosi e le opere d'arte.

In relazione al concetto di “*attività finanziarie*” contenuto nella nuova edizione dello scudo, si ritiene di poter far riferimento all'elenco già fornito dall'Amministrazione

finanziaria nella citata CM 85/2001 a proposito di “altre attività finanziarie”, alla luce dell’identità del dato letterale.

Per quanto riguarda invece la definizione di “*attività patrimoniali*”, in considerazione del fatto che la disciplina contenuta nell’Articolo 13-*bis* richiama l’articolo 16 del D.L. 350/2001, la definizione si deve ritenere sovrapponibile a quella di “*investimenti ed attività all’estero*”.

Come già anticipato possono essere oggetto di emersione esclusivamente le attività detenute in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale. Di conseguenza, in relazione agli immobili saranno regolarizzabili esclusivamente quelli che avrebbero dovuto essere indicati nel modello RW della dichiarazione dei redditi, e dunque gli immobili produttivi di reddito (si tratta in sostanza degli immobili locati e degli immobili che, anche se a disposizione, sono tassati nel paese in cui si trovano in base a coefficienti presuntivi)¹

c) Modalità di emersione

L’Articolo 13-*bis* prevede due modalità di emersione a seconda che le attività siano detenute (i) in Paesi dell’Unione Europea e in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (“**Paesi UE e See**”) ovvero in Paesi extra UE (“**Paesi Extra UE**”).

Si ricorda che lo Spazio economico europeo comprende i Paesi UE ed i Paesi aderenti all’Associazione europea di libero scambio, tranne la Svizzera².

In particolare, con riferimento alle attività detenute in Paesi Extra UE è prevista la sola ipotesi del “*rimpatrio*”, mentre per quelle detenute in Paesi UE e See è prevista l’alternativa tra “*rimpatrio*” o “*regolarizzazione*”.

Com’è noto il rimpatrio consiste nel far rientrare in Italia, attraverso gli intermediari, la ricchezza finanziaria detenuta all’estero, mentre la regolarizzazione consiste nel far emergere le attività finanziarie e patrimoniali, continuando a detenerle all’estero. La differente disciplina tra Stati appartenenti all’Unione europea e Paesi extra UE è dovuta al fatto che la preclusione di regolarizzazione anche per gli Stati europei sarebbe stata considerata contraria al diritto comunitario.

Tuttavia, dato che oggetto di emersione possono essere anche gli immobili, il fatto che la disposizione preveda che per le attività detenute in Paesi Extra UE sia possibile solo il rimpatrio, porterebbe ad escludere dalla disciplina dello scudo gli immobili detenuti

¹ Si rileva a questo proposito come, nella pratica, sia spesso difficile verificare se lo stato estero tassi l’immobile e, di conseguenza, se lo stesso avrebbe dovuto essere indicato nel citato quadro RW. Si segnala inoltre che l’Amministrazione finanziaria con la recente Risoluzione ministeriale 3 luglio 2009, n. 172, sembrerebbe esigere la compilazione del quadro RW anche per gli investimenti solo potenzialmente idonei a produrre reddito.

fuori da Paesi UE e See. Pertanto, l'unica possibilità di emersione degli immobili detenuti in Paesi Extra UE sarebbe quella della "monetizzazione" dell'investimento e successivo rimpatrio del corrispettivo ottenuto.

La norma, così formulata, potrebbe pertanto porsi in contrasto con il principio comunitario di libera circolazione dei capitali, previsto dall'art. 56 del Trattato CE, che estende la libertà di circolazione dei capitali (tra i quali sono compresi anche gli immobili) anche ai movimenti con Paesi Extra UE.

d) Determinazione dell'imposta dovuta

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta straordinaria dovuta per effettuare l'emersione, il comma 2 dell'Articolo 13-*bis* prevede il calcolo di un rendimento lordo presunto pari al 2% annuo delle attività oggetto di emersione, per i 5 anni precedenti l'emersione, al quale applicare un'aliquota del 50% per anno.

Il meccanismo di calcolo descritto equivale ad un prelievo effettivo pari al 5% del capitale rimpatriato o regolarizzato. La modalità di determinazione dell'imposta è notevolmente differente rispetto a quanto previsto nelle due precedenti edizioni della disciplina che prevedevano, infatti, un'aliquota da applicare al capitale e non ai rendimenti. Questa variazione sembra garantire il principio di libera circolazione dei capitali in Europa.

La disciplina attuale presenta tuttavia numerose incertezze che riguardano:

- (i) la "presunzione" di redditività del 2%, che non è specificato se sia relativa ovvero assoluta;
- (ii) gli investimenti detenuti all'estero per un periodo inferiore a 5 anni, per i quali da un'interpretazione letterale della norma sembrerebbe operare una presunzione assoluta di detenzione all'estero per 5 anni (con conseguente determinazione di un rendimento lordo presunto pari al 10%);
- (iii) il valore patrimoniale di riferimento, nei 5 (o meno) anni di detenzione, per l'applicazione della predetta percentuale di redditività.

Sarebbe utile un'indicazione sulla determinazione di tale valore.

Per esplicita previsione normativa contenuta nel comma 2, lettera b) dell'Articolo 13-*bis*, l'aliquota è comprensiva sia dell'imposta straordinaria che delle sanzioni e degli interessi e l'imposta non può essere compensata con eventuali crediti né possono scomputarsi eventuali ritenute subite.

La non compensabilità dell'imposta straordinaria in analisi è in linea con quanto previsto nelle precedenti edizioni della disciplina, mentre appare utile segnalare che,

in relazione alla deducibilità della stessa da altre imposte tasse o contributi, l'Articolo 13-*bis* non ne fa menzione e inoltre, non viene richiamato l'articolo 12 del D.L. 350/2001 che prevede la generale indeducibilità di tale imposta.

Si ritiene comunque che, nonostante il silenzio della norma, non vi siano motivazioni per considerare deducibile l'imposta in esame.

Da ultimo si rileva come, a differenza delle precedenti edizioni della disciplina, non è stata inserita la possibilità di far emergere le attività mediante la sottoscrizione di titoli di Stato, al fine di evitare temi di discriminazione a livello comunitario.

e) Termini per l'effettuazione dell'emersione ed adempimenti

Il comma 6 dell'Articolo 13-*bis* prevede la possibilità di avvalersi del rimpatrio e della regolarizzazione nel periodo tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010. In relazione agli adempimenti, il comma 5 dell'Articolo 13-*bis* richiama, tra gli altri, l'articolo 13 del D.L. 350/2001 il quale distingue tra adempimenti in capo ai Soggetti Interessati ed adempimenti in capo agli intermediari ("**Intermediari**").

Si precisa che gli Intermediari dei quali è possibile avvalersi per l'effettuazione dell'operazione sono: (i) le banche italiane, (ii) le società di intermediazione mobiliare, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**D.Lgs. 58/1998**"), (iii) le società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 58/1998, limitatamente alle attività di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, (iv) le società fiduciarie di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, (v) gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico previsto dall'articolo 201 del D.Lgs. 58/1998, (vi) le Poste Italiane Spa e (vii) le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti.

Anche alla luce dei diversi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in relazione alle precedenti edizioni della disciplina, i Soggetti Interessati devono:

(i) presentare una dichiarazione riservata nella quale sono indicate distintamente le attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione, ed in relazione a quest'ultima opzione, allegare una certificazione dell'intermediario estero attestante che le attività finanziarie sono effettivamente detenute all'estero,

(ii) conferire l'incarico all'intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall'estero ed oggetto di rimpatrio e

(iii) optare per il rimpatrio o la regolarizzazione mediante pagamento dell'imposta straordinaria.

Gli Intermediari devono invece:

(i) raccogliere la dichiarazione riservata, controfirmarla e rilasciarne copia al dichiarante, (ii) versare le somme dovute dai dichiaranti in relazione alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione entro il termine per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata e

(iii) indicare nella dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (Modello 770) l'ammontare complessivo dei valori rimpatriati, senza alcuna indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione.

Al fine di garantire la riservatezza dei dati gli Intermediari sono tenuti a costituire appositi conti destinati ad accogliere le attività oggetto di emersione che, come chiarito nella CM 85/2001 non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria.

Appare utile indicare inoltre che nella CM 99/2001 è stato precisato che, in caso di emersione attraverso società fiduciarie, che non possono gestire direttamente i conti relativi all'attività svolta a favore della propria clientela, non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria nemmeno i dati relativi ai conti di sub deposito nei quali sono immesse le attività rimpatriate per il tramite della società fiduciaria stessa.

Inoltre gli intermediari non comunicano all'Amministrazione finanziaria, ai fini di accertamenti tributari, i dati riguardanti le dichiarazioni riservate. Tali informazioni sono fornite solo se richieste come mezzi di prova nel corso di procedimenti penali, per l'attività di contrasto al riciclaggio e per l'applicazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale previste da specifiche disposizioni di legge.

Il comma 5 in esame prevede esplicitamente che le disposizioni e gli adempimenti anche dichiarativi di attuazione saranno stabiliti con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

f) Effetti dell'emersione

I. Il comma 3 dell'Articolo 13-*bis* prevede che il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionino con il pagamento dell'imposta straordinaria.

In relazione agli effetti del rimpatrio e della regolarizzazione il comma 4 dell'Articolo 13- *bis* richiama gli articoli 14 e 15 del D.L. 350/2001 che prevedono che l'emersione:

(i) precluda limitatamente agli importi indicati nella dichiarazione riservata, ogni accertamento tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i quali non è ancora decorso il termine per l'accertamento alla data di entrata in vigore del decreto legge;

(ii) estingua le sanzioni amministrative, tributarie, previdenziali e quelle previste dalla disciplina del monitoraggio;

(iii) escluda la punibilità per i reati di infedele ed omessa dichiarazione.

Inoltre, come indicato nel comma 3 dell'Articolo 13-*bis*, l'adesione allo scudo non può

né in sede giudiziaria in via autonoma o addizionale. La portata di tale disposizione presenta alcune incertezze. Infatti, mediante il richiamo all'articolo 14 del D.L. 350/2001, l'Articolo 13-*bis* disciplina, limitatamente alle somme oggetto di emersione, la non punibilità per i reati tributari di omessa ed infedele dichiarazione. Tuttavia, il comma 3 in esame potrebbe aggiungere una protezione di portata più ampia introducendo una sanatoria anche penale, a seconda del significato che sarà attribuito al termine "*addizionale*", sul quale si attendono chiarimenti.

II. In considerazione di quanto disposto dal richiamato comma 5 dell'articolo 14 del D.L. 350/2001 e dai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria nella CM 85/2001, le attività rimpatriate o regolarizzare non dovrebbero essere dichiarate, come invece previsto dalla disciplina del monitoraggio fiscale:

(i) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009, nel caso di presentazione di dichiarazione riservata entro il 31 dicembre 2009, e

(ii) per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per il periodo in corso al 31 dicembre 2009, nel caso di presentazione di dichiarazione riservata tra il 1 gennaio 2010 ed il 15 aprile 2010.

III. Qualora al momento di presentazione della dichiarazione riservata siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il dichiarante ha avuto formale conoscenza, il rimpatrio non produce gli effetti sopra descritti. Allo stesso modo non opera la non punibilità per i reati tributari qualora sia già stato avviato un procedimento penale.

IV. In relazione al costo fiscalmente riconosciuto delle attività diverse dal denaro, in mancanza della documentazione relativa al costo di acquisto, i dichiaranti possono utilizzare il valore fornito all'intermediario mediante un'apposita dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461), oppure l'importo indicato nella dichiarazione riservata. In questa ultima ipotesi il dichiarante comunica all'intermediario la ripartizione dell'importo indicato nella dichiarazione riservata tra le diverse attività. Si segnala che, in relazione all'indicazione del valore da parte del dichiarante, l'Amministrazione finanziaria nella CM 99/2001 aveva chiarito come il valore non potesse superare il valore determinato sulla base dei criteri stabiliti nell'articolo 9 del Tuir. Veniva inoltre fatta salva la possibilità dell'Amministrazione finanziaria di disconoscere, ai sensi dell'articolo 37-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i vantaggi

tributari conseguiti per effetto di operazioni, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto partecipazioni e strumenti finanziari.

V. Da ultimo si segnala che il comma 8 dell'articolo 14 del D.L. 350/2001 prevede che i redditi prodotti dalle attività oggetto di rimpatrio percepiti nel periodo compreso tra

- (i) la data di entrata in vigore del decreto e
- (ii) la data di presentazione della dichiarazione riservata, possono essere comunicati agli Intermediari dai dichiaranti, che contestualmente forniscono la provvista per la corresponsione delle imposte dovute. A tal proposito l'Amministrazione finanziaria nella CM 85/2001 ha chiarito che sui redditi comunicati dal contribuente, l'Intermediario applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi. Se l'imposta applicata dall'Intermediario è a titolo definitivo, il contribuente non è tenuto ad indicare tali redditi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli stessi sono percepiti.

g) Riservatezza

Peculiarità della disciplina in analisi è l'elevato livello di riservatezza che l'Articolo 13-*bis* garantisce mediante il richiamo all'articolo 14 del D.L. 350/2001. Infatti, per i soggetti che rimpatriano o regolarizzano attività detenute all'estero è previsto l'anonimato fiscale ed in particolare:

- (i) al momento dell'operazione i dati relativi all'emersione non sono comunicati all'Amministrazione finanziaria ed inoltre
- (ii) l'Amministrazione finanziaria al fine degli accertamenti tributari non può avere notizie circa le attività emerse, a meno di scelta da parte del dichiarante stesso.

Come chiarito nella Circolare ministeriale 24/2002 ("**CM 24/2002**"), il regime della riservatezza si applica:

- (i) al denaro ed alle attività rimpatriate fino a concorrenza dell'importo indicato nella dichiarazione riservata;
- (ii) entro quest'ultimo limite anche alle attività finanziarie acquisite dall'interessato con l'utilizzo del denaro rimpatriato o l'alienazione delle attività rimpatriate o anche tramite operazioni di permuta dei titoli rimpatriati; inoltre l'importo indicato nella dichiarazione riservata può essere superato con riferimento ai redditi di capitale ed ai redditi diversi di natura finanziaria derivanti dal denaro e dalle attività rimpatriate (o da quelle acquisite mediante il loro disinvestimento o attraverso l'investimento dei

(ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) da parte dell'intermediario depositario o di altri intermediari e sostituti d'imposta.

L'Amministrazione finanziaria ha inoltre chiarito che il regime di riservatezza

(i) non si perde nel caso in cui il contribuente cambi intermediario o regime di tassazione e

(ii) si applica anche nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria richieda alla banca informazioni circa le garanzie ricevute a fronte di finanziamenti erogati al soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata.

In sostanza quindi, anche in questa ipotesi, la banca non segnalerà i conti che accolgono le attività date in garanzia.

Appare utile segnalare invece che il regime di riservatezza non è applicabile ai conti cointestati con soggetti che non abbiano presentato la dichiarazione riservata. In questo caso il conto non può usufruire della "segretazione" neanche per eventuali richieste di informazioni che riguardano il soggetto che ha presentato la dichiarazione riservata.

Da ultimo si ricorda che gli obblighi di rilevazione previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale (sintetizzabili nell'obbligo a carico del contribuente di compilazione del modello RW della dichiarazione dei redditi, secondo quanto descritto nel paragrafo successivo del presente documento al quale si rimanda, non si applicano (i) per i trasferimenti da e verso l'estero relativi ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei rapporti di risparmio amministrato e di risparmio gestito, relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le opzioni per il risparmio amministrato o gestito, nonché

(ii) per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, sempreché detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

h) Sanzioni

Il comma 7 dell'articolo 13-bis modifica le sanzioni previste dalla disciplina sul monitoraggio fiscale in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti detenuti all'estero e dei trasferimenti "da" e "verso" l'estero relativi agli investimenti all'estero effettuati nel corso dell'anno.

In particolare, le attuali sanzioni variabili tra il 5% ed il 25% degli importi non dichiarati sono raddoppiate essendo quindi comprese tra il 10% ed il 50%. Permane la confisca di beni di corrispondente valore, inizialmente eliminata, in quanto è stata reintrodotta nel testo dell'emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e

Nello specifico le violazioni che saranno colpite dalla nuova sanzione sono:

- (i) l'omessa compilazione della sezione I del modulo RW della dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati i trasferimenti "da" e "verso" l'estero di denaro, certificati in serie o di massa, titoli effettuati, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria, senza l'intervento di intermediari residenti per importi complessivi superiori ad Euro 10.000;
- (ii) l'omessa compilazione della sezione II del modulo RW della dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo d'imposta;
- (iii) l'omessa compilazione della sezione III del modulo RW della dichiarazione dei redditi, nella quale vanno indicati i trasferimenti "da", "verso" e "sull'" l'estero di denaro, certificati in serie o di massa, titoli, connessi agli investimenti all'estero ed alle attività estere di natura finanziaria, effettuati anche con l'intervento di intermediari residenti per importi complessivi superiori ad Euro 10.000, nel corso del periodo d'imposta.

La nuova presunzione di evasione fiscale

Si ricorda, infine, che l'art. 12 del Decreto ha introdotto una nuova presunzione relativa (che ammette dunque la possibilità di prova contraria da parte del contribuente), nei confronti di persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici, in virtù della quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute:

- (i) negli Stati a fiscalità privilegiata individuati nel Decreto ministeriale 4 maggio 1999 (c.d. *black list* per le persone fisiche) e nel Decreto ministeriale 21 novembre 2001 (c.d. *black list* per le *controlled foreign companies*), e
- (ii) in violazione della disciplina del monitoraggio fiscale, si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia.

Appare interessante osservare come, nell'individuare la lista degli Stati a regime fiscale privilegiato contenuta nel Decreto ministeriale 21 novembre 2001, il Decreto preveda che si faccia riferimento a tutti i Paesi "*senza limitazioni soggettive*". Da ciò si evince che debbano essere considerati tutti i paesi indicati, prescindendo dalle limitazioni previste nel Decreto ministeriale 2001 (ad esempio la Svizzera rileva indipendentemente dal fatto che l'investimento sia effettuato in una società soggetta o meno ad imposta cantonale e municipale).

La nuova disciplina prevede, altresì, che le sanzioni per infedele dichiarazione, previste dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 471/1997 ("**D.lgs. 471/1997**") siano raddoppiate. Inoltre il Decreto prevede la costituzione di specifiche unità per

contrastare l'illecito trasferimento e l'illecita detenzione all'estero di attività economiche e finanziarie.

Quanto agli aspetti della disciplina sui quali si attende un chiarimento, si segnala che nel Decreto non è indicato

- (i) il periodo di imposta in cui devono essere considerati prodotti i redditi presunti e
- (ii) la natura del reddito presunto.

Speciale Lussemburgo

Il Gran Ducato di Lussemburgo

L'economia locale del Lussemburgo si appoggia principalmente sull'enorme attività finanziaria garantita dalle sue numerose banche e società finanziarie, anche se precedentemente la risorsa basilare era la grande produzione di acciaio.

Grazie alla sua straordinaria potenza economica ed alla sua leggendaria stabilità politica, il Granducato si pone come lo Stato che possiede il Prodotto Interno Lordo pro-capite più alto al mondo!

Si uniscono a questi fattori dell'economia del Paese anche il settore delle telecomunicazioni e dei trasporti (*Cargolux* è la compagnia di trasporti aerei più attiva a livello mondiale) ed infine, ma certo non ultima, la presenza di importanti Istituzioni Comunitarie (Corte di Giustizia Europea, Corte dei Conti Europea, Banca Europea degli Investimenti, Commissioni UE).

L'attività bancaria è però di gran lunga il settore più importante di tutta l'economia lussemburghese e tale opinione diffusa del Granducato, unita agli aspetti sopra brevemente ricordati, contribuisce in modo non trascurabile, ad attrarre verso di sé un enorme quantitativo di capitali ed investitori provenienti da tutto il mondo.

Il successo della piazza finanziaria deriva da una mescolanza di vari fattori, prima di tutto da quello di un ambiente multilinguistico e multiculturale che permette una comunicazione fluida ed anche comoda con molti investitori; secondariamente ma non certo minore, il Segreto Finanziario, ferreo ed assolutamente applicato, pur nell'ovvio rispetto delle norme anti riciclaggio.

Esso vieta di rivelare dati bancari al mondo esterno, con gravi sanzioni penali applicate personalmente a chi se ne rendesse responsabile, ed anche per questo motivo il Lussemburgo attrae sempre più innumerevoli investitori: oltre 9000 aziende multinazionali si sono stabilite definitivamente in Lussemburgo.

Passando ad altri settori dell'economia lussemburghese troviamo la produzione dell'acciaio. Fu uno dei primi a sbocciare nel Paese europeo fin dal 1911 con la

fondazione della *Arbed Company*, azienda che si occupava generalmente della produzione di travi architettoniche d'acciaio ma, con il declino del settore metallurgico, subì una forte crisi. Fortunatamente il settore decollò per la seconda volta nel 2001 e nel 2006 nasceva, dalle ceneri della *Arbed*, una delle più importanti aziende di produzione dell'acciaio di tutto il mondo, la *Arcelor Mittal*.

Ancora degne di nota nell'ambito economico del Granducato sono le telecomunicazioni: proprio grazie all'intervento dello Stato si promuove lo sviluppo del settore sia audiovisivo che della comunicazione in generale attraverso la creazione di canali satellitari visibili in tutta Europa. Il primo satellite messo in moto per questo obiettivo è stato denominato "Astra" e lanciato da *Ariane Rocket* nel 1988; la SES (società europea di satelliti) è una delle compagnie lussemburghesi più importanti al mondo in tale settore.

Dunque, dopo questo breve excursus sull'economia interna, sembrano quasi scontati i motivi per i quali il Granducato sia il Paese più ricco d'Europa ed uno dei fondatori della Comunità Economica Europea prima, nonché dell'Unione Europea poi.

Le persone fisiche non residenti in Lussemburgo e loro tassazione

Pur non essendo particolarmente conosciuto per tale prerogativa, le persone fisiche non residenti (e non cittadine Lussemburghesi) godono di una decisa rendita di posizione e sono soggette ad imposta sui redditi solo per determinati tipi di redditi e purché di fonte lussemburghese (nessuna imposta è invece dovuta dalle persone fisiche non residenti per redditi ivi percepiti provenienti da fonti estere al Lussemburgo).

Sono tuttavia imponibili i non residenti che in Lussemburgo:

- Realizzano utili attraverso una stabile organizzazione od un rappresentante in Lussemburgo (con esclusione delle soc. Soparfin per le sole attività finanziarie ed in parte per i Trusts),
- ovvero ivi svolgono attività autonome o salariate.

La tassazione è generalmente la stessa dei residenti per i redditi percepiti da lavoro o pensione, mentre per tutti gli altri tipi di reddito si applica un'aliquota minima pari al 15%, aumentata del 2,5% (Sovraimposta).

Ove poi i soggetti producano almeno il 90% del reddito da fonti imponibili in Lussemburgo, gli stessi possono scegliere di essere tassati con le stesse aliquote dei residenti.

I dividendi estero-provenienti di Azioni (ma ivi percepiti sempre da soggetti qui non residenti) non sono poi soggetti a tassazione sul reddito individuale.

I *capital gains* realizzati da non residenti con la vendita di azioni od obbligazioni, non sono imponibili salvo per :

- Azioni od obbligazioni già possedute come attività di impresa in stabili organizzazioni lussemburghesi
- Utili derivanti da operazioni speculative superiori a determinati importi stabiliti annualmente
- Utili realizzati con la vendita di azioni di cui l'azionista possieda un "interesse sostanziale" cioè maggiore del 25% dell'intero capitale sociale, e lo stesso sia stato residente in Lussemburgo per più di 15 anni ed ivi non sia più da meno di 5, computati a decorrere dalla vendita o dall'incasso in sede di liquidazione.

Non vi sono infine imposte locali sui non residenti non occupati in attività commerciali, che tuttavia sono soggetti ad imposta 0,5% (solo per alcuni tipi di proprietà) sul patrimonio netto.

Le Società di Diritto Lussemburghese, Trusts e loro tassazione

Il Granducato di Lussemburgo vanta, come noto, lunga tradizione nel settore fiscale - societario ; ad oggi la società più appetibile è certamente la **Soparfin** che unisce i vantaggi della "gloriosa" H 29 a quelli di una società operativa, con ridotta imposizione fiscale, totale esenzione di tassazione sulla parte finanziaria pura, ed applicazione dei trattati sottoscritti mondialmente contro le doppie imposizioni, nonché della direttiva UE sulle c.d. società madri-figlie, esclusa da qualsiasi inserimento in Black List, etc.

Se precedentemente si applicava una ritenuta ridotta al 10% sui dividendi percepiti in società partecipate e sugli interessi che derivavano da obbligazioni con rendimenti parametrati agli utili pagati da società lussemburghesi (che non fossero *Holding* del 1929 o società di investimento esenti) oggi le ritenute sono di fatto inesistenti e praticamente nulle a fronte di una rete molto completa di trattati internazionali con conseguente azzeramento fiscale locale, se non anzi credito d'imposta compensabile localmente.

Da ultimo poi è stata totalmente annullata l'imposizione una tantum pari al 1% sul capitale societario, dovuta al momento della costituzione od aumento del capitale.

Quanto poi al **Trust** (fino a pochi anni or sono l'unica forma assimilabile presente nella normativa interna era la " FIDUCIE" istituto peraltro riservato solo ad Istituti Bancari e di limitata applicazione pratica) da anni anche il Lussemburgo si è dotato di una vera e propria normativa autonoma ed in parte originale sulla costituzione, avendo anche sottoscritto la relativa Convenzione Internazionale in materia, con conseguente recepimento espresso nel proprio Ordinamento, di tutte le norme sostanziali estere

Ne consegue la possibilità di costituzione di una Trust Company nelle forme di una Soparfin, sia utilizzando il richiamo alla normativa interna che internazionale, ed ancor più dal combinato disposto delle stesse, la possibilità di farla operare con ogni legislazione estera regolatrice del trust applicabile in virtù della predetta Convenzione.

La costituzione di Società in Lussemburgo

Interessante può anche essere fornire i parametri concreti di costituzione e gestione delle strutture societarie (v. tabelle allegate in ragione del capitale societario).

A. COSTI E ONERI DI COSTITUZIONE

CAPITALE SOCIETARIO DI RIFERIMENTO (in Euro)	ONERI e COSTI DI COSTITUZIONE	COMPETENZE NOTARILI E IMPOSTE SUL CAPITALE (approssimativamente)
Capitale Minimo (31.000,)	1.500,00 - (+ IVA 12%)	1.800,00,- 2.000,00
Capitale (100.00000,- 200.000,00)	2.000,00 - (+IVA 12%)	2.500,00- 3.000,00

B. COSTI ANNUALI PER LA DOMICILIAZIONE DELLA SOCIETA'

CAPITALE SOCIALE (in Euro)	COMPETENZE ANNUALI DI DOMICILIAZIONE (in Euro)
Costo fisso indipendente	1.000,00 - (+ IVA 15%)

C. COSTI ANNUALI PER FIDUCIARI E DIRETTORI (Amministratori)

CAPITALE SOCIALE (_in Eu)	PER ogni DIRETTORE del CdA
Fino a 49.600,-	1.000,00
da 49.600,- a 124.000,-	1.500,00
da 124.000,- a 248.000,-	2.000,00
da 248.000,- a 372.000,-	3.000,00

D. COMPENSI PER ATTIVITA' ULTERIORI

- Nel caso si effettui attività in ambito commerciale, finanziario, fiscale, contabile, di revisione dei conti, ecc. le spese saranno calcolate in base al tempo impiegato ed alla complessità dell'attività svolta; le competenze partiranno dai minimi sotto indicati:

eventuale licenza commerciale	Da 1.120,00 (+ IVA 15%)
competenze annuali per contabilità	da 1.000,00 (+IVA 12%)
competenze annuali revisioni contabili	da 1.000,00 (+ IVA 12%)

- La costituzione delle società e l'emissione delle azioni al portatore avviene solo dopo il totale versamento del capitale sociale.

- La contabilità è poi estremamente semplice e prevede il deposito annuale di un bilancio certificato ma redatto in forma semplificata sintetica, anche ove consolidato.
- La tassazione infine prevede per le sole attività commerciali eventualmente effettuate in Lussemburgo dalla società (il ché accade raramente) l'aliquota ordinaria nominale del 30% sottoposta peraltro a regimi di favore sotto il rispetto di determinate normative, mentre la quasi totalità delle società che operano nel settore esclusivamente di partecipazioni estere, ovvero finanziario o di mera gestione, sono sottoposte solo alla tassa unica del 2% annuo del proprio capitale sociale, in via di abrogazione.

I Fondi Specializzati d'Investimento Lussemburghesi (FIS)

Il Lussemburgo ha approvato di recente una normativa (legge del 13 febbraio 2007) che disciplina un nuovo tipo d'investimento finanziario destinato ad investitori competenti (c.d. «avertis»): il «Fonds d'Investissement Spécialisé» (FIS), strumento flessibile che offre una fiscalità attraente e si candida quindi a diventare una valida alternativa ai fondi d'investimento privati non residenti disciplinati da leggi straniere.

Tipologia d'Investimenti

La tipologia d'investimenti adatta al FIS è ampia e diversificata: azioni, fondi, derivati, immobiliare, bonds, diritti reali, forex, metalli preziosi, ecc. Il Fondo d'Investimento Specializzato può altresì investire in capitali od altri valori finanziari, hedge funds, private equity, acquisto d'impresе, contanti, valute, fondi di fondi, ecc.

Tipologia d'Investitori

Le quote del fondo d'investimento specializzato sono destinate a:

- Investitori istituzionali;
- Investitori di professione;
- Investitori c.d. «avertis», cioè competenti (investimento minimo pari ad Euro 125.000 o che forniscano un certificato attestante la loro professionalità rilasciato da una banca o da una società di gestione).

Il FIS può quindi essere utilizzato da fondi privati, family office, HNWI, famiglie, pension pooling o hedge funds, banche, persone fisiche o giuridiche, residenti o non residenti.

Disciplina Generale

Il FIS è sottoposto al controllo della Commissione di Vigilanza del Settore Finanziario («CSSF»), le sue attività e documenti legali devono essere approvati entro un mese

dalla creazione. Al promotore non è tuttavia richiesta alcuna qualifica specifica e può anche essere non residente in Lussemburgo.

L'intervento di una banca lussemburghese è richiesto per la supervisione degli attivi e del deposito dei valori (la banca non è tuttavia incaricata né della verifica del Valore Netto d'Inventario né della relazione sulla gestione).

Il Consiglio d'Amministrazione di un FIS-Sicav (costituito sotto forma di società) o la società di gestione di un FIS-Fondo (costituito sotto forma di un fondo appunto) deve poter vantare una buona reputazione ed un'esperienza professionale sufficientemente adeguata.

Il centro dell'amministrazione del fondo deve essere situato in Lussemburgo; ma la legge non impone obblighi specifici alle persone chiamate a ricoprire tali funzioni amministrative.

Entro 6 mesi dalla chiusura, deve essere comunicato il Valore Netto d'Inventario annuo e consegnata una relazione sulla gestione.

Il capitale minimo di Euro 1.250.000,00 deve essere raggiunto entro l'anno, con possibilità di conferimenti in natura. Il tetto massimo della tassa sul conferimento (c.d. «droit d'apport», da pagare *una tantum*) è fissato ad Euro 1.250,00. La c.d. «taxe d'abonnement» (scadenza annua) è pari allo 0.01% dell'attivo, salvo esonero.

Forma Giuridica

La legge prevede che il Fondo Specializzato d'Investimento possa essere costituito secondo 3 tipologie distinte di forma giuridica:

1. I Fondi Comuni d'Investimento (*Fonds Communs de Placement*), detti FIS-FCP: si tratta di una massa indivisa a fiscalità trasparente, detenuta fiduciariamente da una società di gestione stabilita in Lussemburgo;
2. Le Società d'Investimento a Capitale Variabile (*Sociétés d'Investissement à Capital Variable*), dette FIS-SICAV: possono essere costituite sotto forma di "Société Anonyme", "Société en Commandite par Actions", "Société à Responsabilité Limitée" o "Société Coopérative" (sotto forma di S.A.). Le FIS-Sicav possono altresì adottare la forma di società unipersonale.
3. Tipologia residuale: sono quei fondi specializzati d'investimento che non hanno adottato la forma giuridica né dei fondi comuni d'investimento né delle SICAV.

Disciplina Fiscale

Imposte Dirette

Sia che siano costituiti sotto forma di società (SICAV-FIS) sia che abbiano adottato la

sui benefici realizzati nel quadro delle attività svolte dai FIS, a condizione ovviamente che tutte le disposizioni di legge siano rispettate.

Imposte Indirette

La legge prevede che, al di fuori del c.d. «droit d'apport» (0,01% capitale sociale) che colpisce le società civili e commerciali e della «taxe d'abonnement» (tetto massimo Euro 1.250,00), i fondi specializzati d'investimento non sono assoggettati ad alcun'altra imposta.

Ritenuta alla Fonte su Dividendi o Interessi

Sono esonerati da qualsiasi ritenuta alla fonte, nonché da qualsiasi imposta in capo ai contribuenti non residenti:

- I dividendi versati da un FCP-FIS relativamente alle quote di distribuzione;
- Le plusvalenze sulle quote realizzate dai detentori di quote di un FCP-FIS;
- I dividendi versati da una SICAV-FIS relativamente alle azioni;
- Le plusvalenze realizzate in sede di riacquisto delle azioni di una SICAV-FIS;
- Gli interessi versati sui titoli di debito emessi da un FIS (SICAV ou FCP)

La legge 13 febbraio 2007 prevede infatti che, fatte salve le disposizioni della legge del 21 giugno 2005 (di recepimento della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti d'interessi), le distribuzioni effettuate da tali fondi specializzati d'investimento non sono assoggettate ad alcuna ritenuta alla fonte.

Un nuovo strumento: la Société de Gestion du Patrimoine Familial (Società di Gestione del Patrimonio Familiare)

Il regime della **SPF** è stato introdotto con Legge 11 Maggio 2007, a seguito dell'abolizione della Legge sulle c.d. società holding '29, che la definisce come una società il cui oggetto sociale è limitato all'acquisto, alla detenzione, alla gestione ed alla realizzazione di attivi finanziari, ad esclusione di qualsiasi tipo di attività commerciale e le cui azioni possono essere detenute esclusivamente da determinate categorie di investitori c.d. "eleggibili".

Si noti che lo Statuto della **SPF** deve fare espresso rinvio alla legge 11 maggio 2007 ed in sede di costituzione, le **SPF** devono adottare determinate forme giuridiche previste dalla legge.

Finalità

Le **SPF** perseguono esclusivamente finalità di gestione patrimoniale privata: qualsiasi tipo di attività commerciale è pertanto vietata. Esse possono quindi

equivalenti, nonché strumenti d'investimento collettivo, obbligazioni ed altre forme di strumenti di debito, contanti e beni di qualunque tipo detenuti in un conto bancario.

La **SPF** può altresì detenere partecipazioni (anche con diritto di voto) nel capitale di altre società, ma unicamente a condizione che essa non si intrometta nella gestione giornaliera di tali società. Fermo rimanendo che essa non può investire direttamente in beni immobili, la **SPF** può nondimeno acquistare partecipazioni in società od altri enti che detengano tali beni immobili.

Le **SPF** non possono effettuare alcun tipo di servizio finanziario, neanche a favore delle società nelle quali esse detengano una partecipazione; possono tuttavia eseguire finanziamenti o prestare garanzie a favore di tali società.

Investitori "eleggibili"

Sono investitori "eleggibili" ai sensi della legge:

- le persone fisiche operanti nell'ambito della gestione del proprio patrimonio;
- gli enti patrimoniali privati operanti nell'interesse esclusivo del patrimonio personale di una o più persone fisiche;
- gli intermediari operanti per conto dei soggetti summenzionati.

Si noti che per enti patrimoniali privati s'intendono entità quali ad esempio i trusts, le fondazioni o qualunque altro ente dello stesso tipo.

Regime Fiscale

Imposte Dirette: La **SPF** è esente dall'imposta sul reddito delle società («*Impôt sur le Revenu des Sociétés*»), nonché dall'imposta commerciale comunale («*Impôt Commercial Communal*») sui propri redditi e plusvalenze. Inoltre, i dividendi distribuiti dalla **SPF** non sono sottoposti ad alcuna ritenuta alla fonte.

In considerazione del suo regime fiscale di favore, la **SPF** non potrà godere dei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dal Lussemburgo.

Si noti però che la **SPF** viene esclusa dal regime di esenzione per l'anno fiscale di riferimento se almeno il 5% degli utili provenienti da dividendi ricevuti in quell'anno derivano da partecipazioni in società non residenti e non quotate che non siano soggette ad una tassazione sugli utili simile all'imposta lussemburghese sul reddito delle società (vale a dire soggetta ad un'aliquota effettiva inferiore alla metà dell'aliquota prevista dall'imposta lussemburghese sul reddito delle società (22%), pari quindi in concreto almeno all'11%).

Imposte Indirette: la **SPF** è soggetta alla tassa d'iscrizione annuale («*Taxe d'Abonnement*»), pari allo 0.25% del proprio capitale sociale. La tassa annuale minima è pari ad Euro 100,00 mentre quella massima è limitata ad Euro 125.000.

Si noti che la tassa in oggetto verrà altresì applicata alla parte del debito societario eccedente il capitale sociale in rapporto d'indebitamento pari ad 1:8.

Forma Giuridica

La **SPF** deve adottare la forma di società di capitali. Essa può quindi optare per la forma della società a responsabilità limitata (S.à r.l.), della società per azioni (Société Anonyme), della società in accomandita per azioni o ancora della società cooperativa organizzata sotto forma di S.A.

Il capitale minimo per una S.à r.l. è di Euro 12.500,00 (le quote dovranno essere interamente versate in sede di costituzione), mentre è di Euro 31.000,00 per una S.A. (azioni liberate nella misura del 1/5, tranne che nel caso in cui si desideri utilizzare azioni al portatore, in cui il capitale sociale dovrà essere interamente versato).